

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 3417**


“Modifiche alla legge
3 agosto 2007, n. 124,
concernente il Sistema di
informazione per la
sicurezza della Repubblica e
la disciplina del segreto”

luglio 2012
n. 383



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 3417

“Modifiche alla legge
3 agosto 2007, n. 124,
concernente il Sistema di
informazione per la
sicurezza della Repubblica e
la disciplina del segreto”

luglio 2012
n. 383

a cura di: L. Borsi
ha collaborato: L. Formosa

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	7
TESTO A FRONTE.....	15
Articolo 1 <i>(Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri)</i>	
Comma 1	17
Articolo 2 <i>(Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorità delegata)</i>	
Comma 1	19
Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)</i>	
Comma 1	21
Articolo 4 <i>(Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura)</i>	
Comma 1	29
Articolo 5 <i>(Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)</i>	
Comma 1	31
Articolo 6 <i>(Modifica all'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)</i>	
Comma 1	33
Articolo 7 <i>(Modifiche all'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)</i>	
Comma 1	37
Articolo 8 <i>(Modifica dell'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari)</i>	
Comma 1	39

Articolo 9

(Modifica all'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di relazione al Parlamento)

Comma 141

Articolo 10

(Modifica all'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela del segreto di Stato)

Comma 143

Articolo 11

(Modifica all'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)

Comma 149

Articolo 12

(Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa)

Comma 153

NOTA INTRODUTTIVA

NOTA INTRODUTTIVA

Il disegno di legge A.S. n. 3417, recante *Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*, è stato approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati in sede deliberante il 19 luglio 2012, e giunge all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato, del pari in sede deliberante.

Il disegno di legge è costituito integralmente da novelle (con in più la clausola di invarianza finanziaria).

La più gran parte delle novelle concerne la legge n. 124 del 2007.

La **legge n. 124 del 2007** ha riordinato i servizi di informazione e sicurezza e la disciplina del segreto di Stato, sostituendo interamente la disciplina innanzi recata dalla legge n. 801 del 1977.

Il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è stato così articolato da quella legge:

- il **Presidente del Consiglio** dirige la politica dell'informazione e della sicurezza e ne ha la generale responsabilità; sono sue alcune competenze in materia di segreto di Stato e nomina dei responsabili del settore;
- il Presidente del Consiglio può delegare le funzioni in materia di servizi di informazione ad una **autorità delegata** (ministro senza portafoglio o sottosegretario di Stato);
- il **Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)** è composto di rappresentanti di sei ministeri (interno, affari esteri, difesa, giustizia, economia, sviluppo economico) ed elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali della politica dell'informazione per la sicurezza; delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi; ha funzioni consultive e di proposta;
- il **Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)** è un dipartimento della Presidenza del Consiglio; ha come compito principale il coordinamento del complesso delle attività informative e l'unitarietà dell'azione dei due servizi di informazione per la sicurezza;
- i **servizi di informazione per la sicurezza** sono:
 - l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (**AISE**) operante all'estero;
 - l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (**AISI**) che agisce sul territorio nazionale;
- il **Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir)**, composto da cinque deputati e cinque senatori, è l'organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi.

Il disegno di legge in commento reca disposizioni volte a:

- rafforzare la sicurezza informatica nazionale, con attenzione ai profili della protezione cibernetica;
- rafforzare alcuni poteri di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), specie in caso di apposizione del segreto di Stato;
- affidare al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) la gestione degli approvvigionamenti e servizi logistici delle due Agenzie;
- accentrare la competenza ad autorizzare le intercettazioni preventive (sinora in capo al procuratore generale del distretto interessato) presso il procuratore generale della Corte di appello di Roma.

L'**articolo 1** attribuisce al Presidente del Consiglio, previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, il compito di impartire al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e ai servizi di informazione direttive volte a rafforzare la *protezione cibernetica e la sicurezza informatica*.

L'**articolo 2** ripristina l'articolo 3, comma 2 della legge n. 124 del 2007.

In tal modo, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio di delegarle l'esercizio delle funzioni non esclusive, l'Autorità, se nominata, *non* potrà svolgere altri compiti.

Tale era la previsione già recata dalla legge n. 124, la quale fu abrogata nel 2008 (dall'articolo 1, comma 21 del decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121), al fine di consentire all'Autorità delegata *pro tempore* di svolgere le funzioni ad essa delegate dal Presidente del Consiglio in materia di *intelligence* assieme con altre funzioni di governo.

L'**articolo 3** introduce (attraverso alcune modifiche all'articolo 4 della legge n. 124) nuovi compiti per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Essi concernono:

- il coordinamento delle attività di ricerca informativa volte a rafforzare la sicurezza informatica e la protezione cibernetica nazionale;
- la predisposizione di un piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo (si tratta di un organo istituito presso il DIS con il compito di esercitare il controllo su AISE e AISI), da approvare previo parere del Copasir;
- la gestione unitaria degli approvvigionamenti e dei servizi logistici comuni alle due Agenzie, analogamente a quanto avviene per la

gestione del personale (cfr. articolo 4, comma 3, lettera *n*), della legge n. 124).

L'articolo 4 novella l'articolo 24 della legge n. 124. Di quest'ultimo, il comma 2 prevede che i documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali, usati dagli addetti ai servizi di informazione per sicurezza (a questo autorizzati, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, dal direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata, ove istituita) non conferiscano la qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o di polizia tributaria. Questo, anche se siano documenti rilasciati da polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Corpi degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

Rimane salva la disposizione (recata dall'articolo 23, comma 2 della legge n. 124) secondo cui la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita a soggetti appartenenti al contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore generale del DIS (in relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza).

L'articolo 5 modifica l'articolo 30 della legge n. 124, prevedendo che rientri tra i compiti del Copasir l'accertamento dell'esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'AISI e all'AISE, ossia che le funzioni di questi organismi non siano svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio, e verificare, inoltre, che organismi non appartenenti al sistema di informazione per la sicurezza, operino nel rispetto della legge.

Il riferimento (implicito) pare, tra l'altro, al Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa (RIS, organismo disciplinato dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 124), che non fa parte del sistema della sicurezza, in quanto ha esclusivamente compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare.

In tal modo si vuole ricondurre sotto il controllo parlamentare la verifica circa la rispondenza delle attività poste in essere da organismi non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, ai limiti loro attribuiti, affinché non si determinino sovrapposizioni o interferenze con le attività svolte dai Servizi di *intelligence*.

L'**articolo 6** modifica l'articolo 31, comma 9, della legge n. 124, il quale prevede l'impossibilità da parte del Governo di opporre al Copasir il *segreto di Stato*, allorquando esso deliberi *all'unanimità* lo svolgimento di indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai Servizi ai compiti istituzionali previsti dalla legge.

La disposizione ora abbassa il *quorum* alla maggioranza dei *due terzi*.

L'**articolo 7** stabilisce che il Copasir renda un parere (attualmente non previsto) sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra DIS, AISE e AISI e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul piano ispettivo annuale.

L'**articolo 8** modifica l'articolo 34 della legge n. 124 stabilendo che il Copasir - qualora deliberi di procedere all'accertamento della correttezza di condotte poste in essere da appartenenti o ex appartenenti degli organismi di informazione - possa richiedere al Presidente del Consiglio di disporre lo svolgimento di inchieste interne.

In tal caso, il testo integrale della relazione conclusiva deve essere trasmesso al Comitato.

Il vigente articolo 34 prevede invece che in presenza di condotte illecite, i compiti del Copasir si limitino all'obbligo di informazione al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Camere.

L'**articolo 9** prevede che sia allegata, alla relazione annuale trasmessa dal Governo al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti, un documento di sicurezza nazionale dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche e alla definizione delle politiche strategiche di *protezione cibernetica* e sicurezza informatica.

Gli **articoli 10 e 11** intervengono sulla disciplina del *segreto di Stato*.

In caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non deve limitarsi a comunicarne le "ragioni essenziali" al Copasir bensì deve fornire l' "intero quadro informativo" in suo possesso.

L'esposizione è previsto avvenga - su richiesta del presidente del Comitato - in un'apposita sua seduta segreta.

Le novelle incidono sia sull'articolo 40 sia sull'articolo 41 della legge n. 124 (il primo concerne il segreto di Stato opposto dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio che rendano

testimonianza nel corso di un procedimento penale; il secondo reca una norma di carattere generale, che prevede la possibilità di eccepire nel processo penale il segreto di Stato, da parte di soggetti diversi dai testimoni).

Intendimento delle novelle è ricondurre il ricorso del segreto di Stato ad eccezionalità, in casi straordinari in cui sia a rischio la sicurezza nazionale - sulla scorta di valutazioni su cui possa esercitarsi un compiuto vaglio parlamentare, sulle motivazioni a suffragio della decisione del Presidente del Consiglio di confermare il segreto di Stato.

L'**articolo 12** modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (convertito dalla legge n. 155).

Esso fu adottato dopo gli attentati di Londra del luglio 2005, onde approntare alcune misure urgenti per il potenziamento dell'attività di *intelligence* contro il terrorismo internazionale.

Quell'articolo 4 stabilisce che il Presidente del Consiglio possa delegare i direttori dell'AISE e dell'AISI a richiedere al Procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto dove si trova la persona da sottoporre al controllo (ovvero del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione) l'autorizzazione ad effettuare le intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni (di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale, il quale disciplina: durata massima delle intercettazioni, fissata in quaranta giorni prorogabile per periodi successivi di venti giorni; obbligo di redigere sintetico verbale delle operazioni svolte e di depositarlo presso la autorità giudiziaria che ha autorizzato le intercettazioni, sì che questa verifichi la corrispondenza tra la autorizzazione e le attività compiute, indi disponendo la immediata distruzione dei supporti e dei verbali; inutilizzabilità nell'ambito del procedimento penale, se non a fini investigativi, degli elementi acquisiti).

La nuova disposizione accentra presso *il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma* le competenze in merito all'indicata autorizzazione alle *intercettazioni* preventive antiterrorismo.

TESTO A FRONTE

Articolo 1

(Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Comma 1

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 1	
<i>Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva:</p> <p><i>a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;</i></p> <p><i>b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;</i></p> <p><i>c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;</i></p> <p><i>d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;</i></p> <p><i>e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;</i></p> <p><i>f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 1	
<i>Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
	<p>3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.</p>

Articolo 2

(Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorità delegata)

Comma 1

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 3 <i>Autorità delegata</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.
2. <i>[Comma abrogato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.]</i>	
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.	3. <i>Identico.</i>
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere	4. <i>Identico.</i>

Legge 3 agosto 2007, n. 124 <i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 3 <i>Autorità delegata</i>	
Testo vigente	Testo modificato
del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.	

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)

Comma 1

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 4	
<i>Dipartimento delle informazioni per la sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).	1. <i>Identico.</i>
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.	2. <i>Identico.</i>
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:	3. <i>Identica:</i>
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;	a) <i>identica;</i>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 4	
<i>Dipartimento delle informazioni per la sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;	<i>b) identica;</i>
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;	<i>c) identica;</i>
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;	<i>d) identica;</i>
	<i>d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;</i>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 4	
<i>Dipartimento delle informazioni per la sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;	e) <i>identica;</i>
f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;	f) <i>identica;</i>
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;	g) <i>identica;</i>
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;	h) <i>identica;</i>
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui	i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 4	
<i>Dipartimento delle informazioni per la sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;</p>	<p>organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;</p>
<p><i>l)</i> assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;</p>	<p><i>l) identica;</i></p>
<p><i>m)</i> cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;</p>	<p><i>m) identica;</i></p>
<p><i>n)</i> impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.</p>	<p><i>n) identica;</i></p>
	<p><i>n-bis)</i> gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative</p>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 4	
<i>Dipartimento delle informazioni per la sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
<p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 4	
<i>Dipartimento delle informazioni per la sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Dipartimento.	
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.	6. <i>Identico</i>
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.	7. <i>Identico</i>
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:	8. <i>Identica:</i>
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;	a) <i>identica;</i>
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;	b) <i>identica;</i>
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;	c) <i>identica;</i>
d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;	d) <i>identica;</i>

Legge 3 agosto 2007, n. 124 <i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 4 <i>Dipartimento delle informazioni per la sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.	e) <i>identica.</i>

Articolo 4

(Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura)

Comma 1

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 24	
<i>Identità di copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.	1. <i>Identico.</i>
2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.	2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria.
3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di	3. <i>Identico.</i>

Legge 3 agosto 2007, n. 124 <i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 24 <i>Identità di copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.	

Articolo 5

(Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

Comma 1

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 30	
<i>Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.	1. <i>Identico.</i>
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonché verificare che le attività di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 30	
<i>Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	legge.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.	3. <i>Identico.</i>
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.	4. <i>Identico.</i>
5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.	5. <i>Identico.</i>
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 6

(Modifica all'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

Comma 1

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 31	
<i>Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI.	1. <i>Identico.</i>
2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione.	2. <i>Identico.</i>
3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.	3. <i>Identico.</i>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 31	
<i>Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.	4. <i>Identico.</i>
5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.	5. <i>Identico.</i>
6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.	6. <i>Identico.</i>
7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.	7. <i>Identico.</i>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 31	
<i>Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>
<p>9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.</p>	<p>9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto a maggioranza dei due terzi, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.</p>
<p>10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 31	
<i>Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.	11. <i>Identico.</i>
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.	12. <i>Identico.</i>
13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).	13. <i>Identico.</i>
14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.	14. <i>Identico.</i>
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei Ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.	15. <i>Identico.</i>

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

Comma 1

<p>Legge 3 agosto 2007, n. 124</p> <p><i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i></p>	
<p>Articolo 32</p> <p><i>Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.</p>	<p>1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).</p>
<p>2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 32	
<i>Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.	3. <i>Identico.</i>
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.	4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dell'atto ; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.

Articolo 8

(Modifica dell'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari)

Comma 1

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 34	
<i>Accertamento di condotte illegittime o irregolari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.</p>	<p>1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare.</p>

Articolo 9

(Modifica all'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di relazione al Parlamento)

Comma 1

<p>Legge 3 agosto 2007, n. 124 <i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i></p>	
<p>Articolo 38 <i>Relazione al Parlamento</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.</p>

Articolo 10

(Modifica all'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela del segreto di Stato)

Comma 1

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 40	
<i>Tutela del segreto di Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 202. – (Segreto di Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.</p> <p>2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.</p> <p>3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.</p> <p>4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 40	
<i>Tutela del segreto di Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.</p> <p>6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.</p> <p>7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.</p> <p>8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».</p>	
<p>2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale».</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 40	
<i>Tutela del segreto di Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-<i>bis</i>. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.</p> <p>1-<i>ter</i>. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.</p> <p>1-<i>quater</i>. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.</p> <p>1-<i>quinquies</i>. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».</p>	

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 40 <i>Tutela del segreto di Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.»;</p> <p>b) il comma 3 è abrogato.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata</p>	<p>5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Presidente del Consiglio dei</p>

<p>Legge 3 agosto 2007, n. 124</p> <p><i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i></p>	
<p>Articolo 40</p> <p><i>Tutela del segreto di Stato</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.</p>	<p>Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.</p>

Articolo 11

(Modifica all'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)

Comma 1

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 41	
<i>Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, se è stato opposto il segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.	1. <i>Identico.</i>
2. L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.	2. <i>Identico.</i>
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice	3. <i>Identico.</i>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 41	
<i>Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.	
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.	4. <i>Identico.</i>
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.	5. <i>Identico.</i>
6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.	6. <i>Identico.</i>
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.	7. <i>Identico.</i>

Legge 3 agosto 2007, n. 124	
<i>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</i>	
Articolo 41	
<i>Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.	8. <i>Identico.</i>
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.	9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato.

Articolo 12

(Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa)

Comma 1

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144	
<i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i>	
Articolo 4	
<i>Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all' articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o del crimine organizzato di stampo mafioso.</p>	<p>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.</p>
<p>2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura</p>	<p>2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.</p>

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144	
<i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i>	
Articolo 4	
<i>Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.	

Ultimi dossier del Servizio Studi

378	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3408 "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione"
379	Dossier	Atto del Governo n. 497 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
380	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3382 Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. <i>Testo con gli emendamenti proposti dalle Commissioni</i>
381/I Tomo 1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)
381/I Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)
382	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" Le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio - Edizione provvisoria
381/II Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. II - Sintesi e schede di lettura (artt. 1-40)
381/II Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. II - Schede di lettura (artt. 41-69)
382	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" - Sintesi del contenuto con le modifiche proposte dalla Commissione Bilancio Edizione provvisoria